

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 20

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRANDI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BOGI, BOLOGNESI, BUGLIO, BURSTONE, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CENTO, CEREMIGNA, CHIANALE, CHIAROMONTE, CHITI, CIMA, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DEIANA, DE BRASI, TITTI DE SIMONE, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FANFANI, FILIPESCHI, FLUVI, FRANCI, FRIGATO, FUMAGALLI, GAMBINI, GASPERONI, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, LULLI, LUMIA, MARINI, MARIOTTI, MARTELLA, MEDURI, NESI, NIGRA, PANATTONI, PAPPATERRA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, POTENZA, PROVERA, QUARTIANI, RAFFALDINI, RANIERI, REALACCI, ROSATO, RUGGERI, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SASSO, SCIACCA, SERENI, SGOBIO, SINISCALCHI, SQEGLIA, TANONI, TOLOTTI, TRUPIA, ZANELLA, ZANOTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette « morti bianche »

Presentata il 18 novembre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione della tutela del lavoro in Italia è drammatica, la più drammatica e vergognosa di tutta l'Europa. Nell'Europa a quindici, gli infortuni sul lavoro nel 2001 sono stati 4.692.000. In Italia si sono verificati quasi un milione di infortuni sul lavoro nel 2003, e cinque milioni negli ultimi cinque anni. Secondo l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), una morte sul lavoro, ogni quattro decessi che si verificano in Europa, avviene in Italia. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2003, sono i seguenti: 977.803 gli infortuni sul lavoro, 24.261 le malattie professionali denunciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 1.394 i morti sul lavoro, con una media di quasi cinque morti al giorno,

1.091.000 le rendite per invalidità da lavoro pagate dall'INAIL, 962.571 gli infortuni e le malattie professionali di un anno, 162 i percettori di rendita minorenni, 27.997 i percettori di rendita oltre i 65 anni di età, 124.367 le rendite ai superstiti delle vittime.

È opportuno ricordare che il 7 luglio 1988 il Senato della Repubblica deliberò di istituire una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La Commissione, presieduta dal senatore Luciano Lama, si costituì il 22 novembre 1988 e concluse i suoi lavori il 20 dicembre 1989. Il 4 agosto dello stesso anno fu presentata la relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 2). Dopo circa quindici anni, la situazione resta talmente drammatica da richiedere

la istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta, che indaghi sulle cause del fenomeno e indichi le soluzioni per contrastarlo efficacemente. Occorre agire per attuare i principi della Costituzione che, agli articoli 1, 2, 35, 36, 37 e 38, richiede che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona. La situazione denunciata è in palese contrasto con i dettami costituzionali e determina la quotidiana lesione dei diritti basilari dei lavoratori, troppo spesso esposti al ricatto della perdita del lavoro o delle rappresaglie della criminalità.

L'incidenza degli infortuni riguarda in larga misura i lavoratori in nero che sono, secondo le stime più attendibili, oltre quattro milioni, con una tendenza alla crescita. Secondo una stima del Centro studi investimenti sociali (Censis), il lavoro sommerso produrrebbe il 26 per cento del prodotto interno lordo, a scapito della sicurezza e della incolumità dei lavoratori. Il fenomeno degli infortuni si evidenzia in particolare nell'agricoltura, nelle costruzioni, nei trasporti, nel tessile. Le aree più colpite sono al sud, nelle zone ad alta concentrazione criminale.

Da queste premesse appare evidente la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che tenda a fare luce sul fenomeno e sulle cause che nel tempo lo hanno determinato e lo alimentano, al fine di suggerire gli strumenti per combatterlo e limitarne l'incidenza.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro che ha spesso conseguenze mortali e sul quale si tende a mantenere il silenzio, spesso pagato con il ricatto della perdita del lavoro.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Il Presidente della Camera dei deputati nomina

il Presidente della Commissione e la convoca affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

L'articolo 3 prevede che la Commissione abbia i seguenti compiti:

a) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento al numero delle cosiddette « morti bianche », alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando le aree in cui esso è maggiormente diffuso;

b) accertare l'entità della presenza dei minori nel fenomeno degli infortuni con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) accertare le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) accertare l'idoneità dei controlli degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) accertare quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine di prevenire e di reprimere gli infortuni sul lavoro;

g) valutare l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

L'articolo 4 conferisce alla Commissione il potere di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e stabilisce che essa può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Reca inoltre le consuete norme in materia di testimonianze dinanzi alla Com-

missione e di segreti di Stato, d'ufficio e professionale. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

L'articolo 5 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività ed il funzionamento della Commis-

sione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

L'articolo 6 prevede che la Commissione concluda i suoi lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette « morti bianche », di seguito denominata « Commissione ».

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il Presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione stessa affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette « morti bianche », alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

g) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un re-

golamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.